

Verbale di Assemblea dei soci

Il giorno 9 settembre 2022 alle ore 18,30 si è riunita in seconda convocazione, l'assemblea dei soci dell'associazione **"IL CESTO DI CILIEGE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"**.

La prima convocazione in data 4 settembre 2022 alle ore 12.00, non ha raggiunto il quorum necessario previsto dallo statuto.

La presente assemblea è riunita per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1) Correzioni allo statuto come richiesto dall'Ufficio Territoriale RUNTS.

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'associazione, la Sig.ra CARMELA MASTROIANNI, la quale chiama alle funzioni di Segretario la socia Sig.ra MAURENA ABBATI, la quale accetta.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che la stessa è validamente costituita e atta a deliberare a norma di statuto; sono presenti n. 12 soci su un totale di soci iscritti al libro soci alla data odierna di n. 128.

Il presidente informa i soci, che in data 05/08/2022, l'Ufficio Territoriale RUNTS, tramite PEC inviata alla PEC dell'Associazione, ha richiesto alcune integrazioni e modifiche al nostro statuto, ai fini del perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS, per trasmigrazione.

Tali correzioni riguardano:

- 1) Prevedere il diritto al voto anche dei soci minorenni attraverso chi esercita la responsabilità genitoriale;
- 2) Introdurre i termini entro cui i soci possono esaminare i libri sociali e prendere visione delle delibere assunte dagli organi sociali, dopo averne fatto richiesta al Presidente;
- 3) togliere la previsione della terza convocazione per l'assemblea straordinaria dei soci.

Pertanto, oggi i signori soci sono chiamati ad approvare tali modifiche che sono state obbligatoriamente corrette nello statuto.

L'assemblea all'unanimità approva.

Lo Statuto allegato al presente verbale, saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente è incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, che potrà avvenire in esenzione dell'imposta di registro e in esenzione dall'imposta di bollo, così come previsto dall'art. 82 comma 3 e 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo settore".

Nessuno chiede la parola pertanto, non essendovi null'altro da deliberare, l'Assemblea si scioglie alle ore 19.00.

I Segretario verbalizzare

Maurizio Abbodi

Il Presidente

Carlo Fortan

STATUTO

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto agli artt.36 e seguenti del Codice Civile, dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e successive modificazioni, è costituita una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, avente la seguente denominazione:

“IL CESTO DI CILIEGE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO”

Acronimo **“IL CESTO DI CILIEGE O.D.V.”**

di seguito denominata “Associazione”, con sede legale nel Comune di MODENA.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 2 - L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuativo di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105. In particolare, per la realizzazione dello scopo sociale e a favore di tutta la collettività, con spirito di partecipazione, solidarietà e pluralismo, l'Associazione si propone di svolgere le attività aventi oggetto:

- **La promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, e per la promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;**
- **Interventi e servizi sanitari.**

IL CESTO DI CILIEGE O.D.V. opera svolgendo attività di prevenzione, informazione e

sostegno pratico, umano e psicologico, nel campo delle patologie oncologiche, con particolare riguardo alle persone operate di tumore al seno.

A tal fine promuove campagne di sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica offrendo supporto alle persone e ai familiari dei malati oncologici.

Si propone di intervenire umanamente e psicologicamente per accompagnare coloro che sono, o sono stati sottoposti a trattamenti medici, chirurgici, radioterapici di tipo oncologico, per migliorare l'atteggiamento di convivenza con il disagio che ne consegue.

L'Associazione si avvale di qualunque strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali promuovendo qualsiasi attività che si renda utile alla sensibilizzazione degli organismi competenti e dell'opinione pubblica.

Essa potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI

ART. 3 – L'associazione, nei limiti fissati dalle norme di riferimento del Codice del Terzo Settore, potrà esercitare attività, secondarie e strumentali, finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti disposizioni di legge; tali attività verranno definite, con specifica delibera, dal Consiglio Direttivo.

VOLONTARI

ART. 4 – I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'associazione, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale prevalentemente dell'apporto del volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per le proprie attività l'associazione di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; ai volontari possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, purché l'attività sia svolta quale attività secondaria o strumentale per l'associazione e nei limiti fissati dalle norme vigenti in materia.

I nominativi dei volontari saranno inseriti in un apposito registro e devono essere assicurati contro gli infortuni, le malattie connesse all'attività, e per la responsabilità civile verso terzi

Le attività di cui all'art.2 del presente statuto o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e i propri soci, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

SOCI

ART. 5 - All'associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e a sottostare al suo statuto e regolamenti.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci persone fisiche o altri Enti del Terzo Settore senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% delle organizzazioni di volontariato socie.

I soci persone giuridiche dovranno nominare un proprio rappresentante che partecipi alla vita associativa e che possa essere eletto nel Consiglio Direttivo.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti nel presente statuto.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti ed è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo o ad un suo delegato, il quale dovrà pronunciarsi per il diniego in forma scritta, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima; ogni socio non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il diniego, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di socio si intenderà acquisita con l'iscrizione del nominativo nell'elenco soci a cura del delegato dal Consiglio Direttivo, ed il contestuale pagamento della quota associativa.

È stabilita la categoria del *SOCIO ONORARIO*, alla quale potranno appartenere coloro che grazie alla prestigiosa presenza nell'Associazione hanno aiutato e aiutano a realizzare gli scopi sociali; a titolo di esemplificazione potranno essere *soci onorari* per onorevolezza, anzianità di adesione, qualità professionali in campo medico o scientifico, o a seguito di un importante gesto di solidarietà, anche economico.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri, ma al socio onorario la tessera annuale viene data gratuitamente.

DIRITTI DEI SOCI

ART. 6 - Ogni socio persona fisica o giuridica, avrà diritto a un voto.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare attivamente alle iniziative indette. Hanno pieno diritto di voto i soci iscritti nell'elenco soci da almeno 15 giorni, particolarmente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina dei componenti gli organi direttivi, per l'approvazione dei rendiconti consuntivi, garantendo la democraticità dell'associazione.

I soci minorenni esercitano i loro diritti attraverso coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti da meno di 15 giorni possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni socio non può ricevere più di 2 deleghe.

Ogni socio ha diritto di esaminare i libri sociali ed in particolare potrà prendere visione delle delibere assunte dagli organi sociali, facendone richiesta al Presidente; tale operazione avverrà entro 60 gg dalla richiesta e presso la sede legale dell'associazione. La richiesta motivata di visionare altri documenti potrà e dovrà essere soddisfatta, sempre nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali (privacy).

DOVERI DEI SOCI

ART. 7 - I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- al pagamento della tessera associativa e al rinnovo della quota annuale entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, nonché al versamento di eventuali contributi democraticamente richiesti e fissati dagli organi dirigenti;
- a svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- ad astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione, o che la danneggi in qualunque modo.

I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato ai punti precedenti.

L'esclusione, in forma scritta, è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni del socio.

I soci che non effettuino il rinnovo della quota annuale entro il termine stabilito, a seguito di un sollecito effettuato anche in forma collettiva, saranno esclusi dalla qualifica di soci, senza

altra e ulteriore formalità.

PATRIMONIO e RISORSE ECONOMICHE

ART. 8 – Il Fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'associazione che in caso di suo scioglimento; esso è a tutela dei creditori ed è costituito da:

1. avanzi di gestione di anni precedenti;
2. beni immobili e mobili;
3. donazioni, lasciti ed eredità;
4. altri fondi di riserva destinati alla formazione del Fondo Patrimoniale.

I proventi dell'associazione derivano:

- dalle quote e tessere annuali, dalle entrate provenienti dalle attività sociali e da quelle direttamente connesse;
- dai contributi di aderenti e di terzi, di enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- da erogazioni liberali;
- da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

I soci non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione.

BILANCIO

ART. 9 - L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto, in tempo utile, dal Presidente o dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, cioè entro il 30 aprile.

Qualora l'associazione effettuasse occasionali raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere un

apposito e separato rendiconto anche per mezzo di una relazione illustrativa.

L'Assemblea, che approva il rendiconto economico-finanziario, delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali, o quelle direttamente ad esse connesse; ovvero per beneficenza o in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e ai sensi delle norme vigenti in materia.

ART. 10 - E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili o avanzi di gestione fra soci, anche in modo indiretto.

ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA – CONSIGLIO DIRETTIVO- PRESIDENTE- ORGANO DI CONTROLLO (se nominato)

ART. 11 - L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ASSEMBLEA

ART. 12 - L'assemblea dei soci è l'organo sovrano; essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico- finanziario consuntivo.

L'assemblea dei soci in forma ordinaria ha il compito di:

- Procedere alla nomina del Consiglio Direttivo alla scadenza;
- Approvare il rendiconto economico-finanziario e deliberare sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
- Procedere alla eventuale nomina del Collegio Sindacale alla scadenza;
- Approvare o modificare i regolamenti interni;
- Esprimere parere, quando richiesto, sull'ammissione e l'esclusione dei soci.
- Discutere e decidere sul programma annuale di attività proposto dal Consiglio Direttivo;

L'assemblea dei soci in forma straordinaria ha il compito di:

- Deliberare in merito alle modifiche statutarie, e sulle altre operazioni straordinarie,

proposte dal Consiglio Direttivo;

- Deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate dal Presidente o in alternativa, da uno dei due Vicepresidente, almeno 8 giorni prima della data fissata per la prima convocazione mediante posta elettronica con avviso di ricezione o posta ordinaria.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione che dovrà aver luogo trascorse 24 ore dalla data fissata per la prima.

Ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile, l'assemblea può inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 13 - L'Assemblea in forma ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea, trascorsa 1 ora dalla convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 14 - L'Assemblea in forma straordinaria convocata per la modifica di statuto, in prima convocazione è regolarmente costituita, con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) degli associati e delibera con la maggioranza dei soci (siano essi intervenuti o rappresentati per delega); in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, è regolarmente costituita con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati (siano essi intervenuti o rappresentati per delega) e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Nel caso di scioglimento è necessario il quorum indicato all'art. 19 del presente statuto.

ART. 15 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è di norma presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei due Vicepresidente; il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario.

Le deliberazioni assembleari sono riportate nel libro verbali delle assemblee a cura del Segretario che le firma assieme al Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 16 - Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, ed è formato da un minimo di cinque a un massimo di undici membri scelti tra i soci maggiorenni; i candidati non devono trovarsi in nessuna condizione di ineleggibilità e decadenza previste dall'art 2382 C.C. cioè non possono essere interdetti, inabilitati, falliti o condannati a pena.

I Consiglieri restano in carica per un periodo stabilito dall'assemblea dei soci che li elegge ma non superiore a tre anni; essi sono sempre rieleggibili. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.

In caso di dimissioni o esclusione di consiglieri, il Consiglio Direttivo può rimanere in carica, ma nel caso decadano oltre la metà dei Consiglieri, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o in sua vece, da uno dei due Vicepresidente o quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

Esso assume le deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi. Vengono redatti i verbali di ogni riunione, a cura del segretario, e vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio al termine di ogni riunione o nella riunione successiva, e conservati agli atti.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- Nominare al proprio interno il Presidente, uno o due Vicepresidente, il Segretario e il

Tesoriere, ed eventualmente affidare ruoli o funzioni o responsabilità ad altri Consiglieri;

- Deliberare l'accettazione di nuovi soci o ratificare le nuove adesioni nel caso in cui siano state accettate da un delegato;
- Deliberare l'esclusione di soci inadempienti o giudicati contrari e dannosi all'Associazione;
- Promuovere le attività in conformità ai principi contemplati agli artt. 3 e 4 del presente statuto;
- Incaricare, eventualmente, persone socie o non socie, a ricoprire incarichi di responsabilità, in relazione a particolari obblighi di legge o di organizzazione;
- Redigere i regolamenti operativi da far approvare all'assemblea dei soci e definire le modalità per l'erogazione dei rimborsi spese ai volontari;
- Riunirsi ogni qualvolta sia necessario, per deliberare su questioni di sua competenza per garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'associazione;
- Redigere per tempo il rendiconto economico-finanziario in forma leggibile da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- Individuare le attività diverse secondarie e strumentali da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dall'assemblea dei soci.
- Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci.

PRESIDENTE

ART. 17 - Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio.

In assenza di conferimento di idonea e specifica delega ad altra persona in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, il Presidente ha, inoltre, le seguenti

responsabilità:

- la responsabilità del trattamento e della protezione dei dati delle persone fisiche, in base al Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) e alla normativa italiana vigente in materia di privacy;
- la responsabilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in base alla legge D.Lgs.n.81 del 9 aprile 2008.

Per le questioni di carattere legale conseguenti al suo ruolo, il Presidente potrà nominare avvocati, a spese dell'associazione, previo consenso del Consiglio Direttivo.

I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nelle mansioni di rappresentanza e, nel caso di assenza o impedimento prolungati, le mansioni e le responsabilità di Presidente spettano direttamente a uno dei due Vicepresidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente delegato convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 18 - COLLEGIO SINDACALE

L'associazione potrà nominare un Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2397 e seguenti del C.C., e tale organo sarà obbligatorio al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017.

I componenti del Collegio Sindacale potranno essere da tre a cinque, soci o non soci, oltre a due sindaci supplenti, tutti in possesso dei requisiti personali di legge.

Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e i rimanenti sindaci devono essere scelti comunque tra persone iscritte ad albi professionali.

Essi rimangono in carica tre anni dalla loro nomina e sono sempre rinominabili.

L'assemblea che nomina l'organo di controllo ne determina il compenso.

L'organo di controllo qualora svolgesse anche le funzioni di controllo contabile, di cui

all'articolo 2409 ter del Codice Civile, dovrà essere costituito da soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 19 - In caso di scioglimento, deliberato con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci iscritti a libro soci, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'assemblea ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; a tal fine dovrà essere sentito l'organismo preposto, indicato dalla normativa specifica di settore.

In caso di scioglimento per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, le disposizioni vigenti in materia e a norma del Codice del Terzo settore.

NORME TRANSITORIE

ART. 21 - Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Il Segretario

Momene Abbati

Il Presidente

Carlo Turchi

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMO UT MODENA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 5011
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 09/09/2022 REGISTRATO IL 16/09/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3005011

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 94090120364 IL CESTO DI CILIEGE ORGANIZZAZIO
ID. TELEMATICO: TGU22L005011000TK

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 94090120364

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
DP. 16-09-2022